

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

(28^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvidenze a favore dell'industria alberghiera » (784-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . Pag.	313, 322, 324, 326, 327, 328
BRAITENBERG	318, 324, 325, 327
BUSONI	317, 327, 328
CARON	318, 328
DE LUCA	317, 325, 326, 327
GUGLIELMONE	319
MOLINELLI	318, 326
MORO, relatore	316, 321, 324, 325, 326, 327
NACUCCHI	316, 317, 326, 327
PONTI, Ministro senza portafoglio .	320, 325, 326, 327, 328
TADDEI	318
TARTUFOLE	316, 324, 325, 327, 328

« Modificazione dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica e alberghiera » (1062) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	328, 329
BRAITENBERG, relatore	328

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Busoni, Carmagnola, Caron, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Moro, Sartori, Tartufole, Turani e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Buglione è sostituito dal senatore Nacucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Taddei.

Intervengono il Ministro senza portafoglio Ponti, il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Pignatelli e il Commissario per il turismo Romani.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria alberghiera » (784-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dell'industria alberghiera », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Prima di dare la parola al relatore, leggo il parere della 5^a Commissione:

« Il provvedimento torna all'esame del Senato per alcune modifiche apportate dalla Camera.

« Al riguardo, la Commissione finanze e tesoro osserva che le suddette modifiche evidentemente non fanno sorgere problemi di coper-

tura, ma possono dar luogo a conseguenze negative per il buon fine delle operazioni di credito previste.

« In particolare, per quanto riguarda l'aggiunta della lettera b) all'articolo 1, la Commissione osserva che un mutuo dovrebbe essere concesso al massimo per il tempo necessario all'ammortamento tecnico; dieci anni sono troppi, poichè la maggior parte delle spese di arredamento potranno in dieci anni essere annullate dal logorio degli arredi.

« Circa la modifica all'articolo 7, che va posta in relazione all'altra di cui sopra, si osserva che quando una operazione di credito sia fatta per un periodo superiore ad un anno, non può ritenersi validamente garantita da una fideiussione personale, in quanto le firme migliori possono in breve volger di tempo diventare pessime.

« Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 5, è da tener presente che il credito non può essere fatto dalle Casse di risparmio se non secondo le norme dei rispettivi statuti.

« Infine è da osservare che, dopo la modifica dell'articolo 7, l'articolo 9 mette in singolare risalto il contrasto fra le cautele di cui si circonda la destinazione degli immobili e la mancanza di regole per quella delle attrezzature.

« Concludendo, la Commissione esprime parere contrario al disegno di legge nel suo testo attuale. Ritiene che sarebbe migliore cosa tornare al testo del Senato, ma che, peraltro, il testo della Camera potrebbe essere approvato con i seguenti emendamenti: riduzione a 5 anni della durata dei prestiti di cui all'articolo 1, lettera b); esclusione dal secondo comma dell'articolo 7 delle garanzie personali e inserimento di norme a difesa del credito analoghe a quelle del credito agrario di miglioramento per le garanzie sul bestiame; inserimento di norme intese a perseguire in sede penale coloro che sottraessero i beni acquistati a credito alla destinazione alberghiera e li alienassero senza prima avere estinto il debito; aggiunta, in fondo all'articolo 7, delle parole: "ferme le limitazioni per le concessioni di credito e le norme sulle garanzie previste dagli statuti dei singoli istituti di credito mutuant" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge ritorna all'esame della nostra Commissione notevolmente trasformato dall'altro ramo del Parlamento. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 15 dicembre 1954, riferendo su questo disegno di legge, ebbi occasione di sottolineare la modesta portata del provvedimento in relazione alle esigenze sentite del mondo turistico-alberghiero. In sostanza — dicevo — il fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, potrà ammontare al massimo complessivamente, nei primi cinque esercizi, a circa 7 miliardi, con il concorso dei quali saranno realizzabili opere fisse per circa 14 miliardi, pari a 2 miliardi e 800 milioni all'anno.

Dopo il quinto anno, con la disponibilità media di circa 700 milioni annui — fornita dalle quote di ammortamento e di interesse relative ai mutui da concedere coi cinque miliardi di cui all'articolo 2 lettera a) e dalle altre quote previste dallo stesso articolo — potranno essere finanziate opere per circa 2 miliardi all'anno: cifra suscettibile di aumenti per effetto dell'incremento del fondo in seguito all'afflusso degli interessi che verranno maturando sui finanziamenti via via operati. Ma si tratterà sempre di aumenti molto modesti che non sposteranno la reale portata del fondo.

Si ricordava, in quella seduta, come il fabbisogno di nuovi impianti alberghieri fosse stato calcolato alla fine dell'anno scorso, in base alle domande di contributo pervenute al Commissariato del turismo, in 3600 esercizi, dei quali 2500 da costruirsi *ex novo* e 1100 circa da ampliare, per una spesa presunta, comprensiva dell'arredamento e delle attrezzature, di 216 miliardi di lire.

Ricordavamo ancora come gli investimenti alberghieri effettuati nel triennio 1951-1953 per la costruzione e l'allestimento di nuovi esercizi fossero stati complessivamente di 32 miliardi e 25 milioni di lire, pari cioè ad una spesa media annua di 10 miliardi e 675 milioni di lire, mentre per l'ammodernamento di vecchi impianti, gli investimenti nel triennio considerato avevano implicato una spesa di 13 miliardi e 23 milioni. Sicchè, complessiva-

mente, fra nuovi impianti e ammodernamento di vecchi, l'investimento finanziario era ammontato nel triennio a 45 miliardi e 48 milioni pari ad una media di 15 miliardi e 16 milioni all'anno.

Di contro a queste cifre il provvedimento in esame prevede un contributo dello Stato di 7 miliardi, da erogarsi in 5 anni, e cioè un contributo annuo di 1 miliardo e 400 milioni — contributo che ammonterà poi a 2 miliardi a partire dal sesto anno.

Il fondo da istituirsi può servire pertanto a soddisfare una modesta parte del fabbisogno, sicchè più che una soluzione il fondo rappresenta un atto di buona volontà; ed è questo che la 9^a Commissione riconobbe nel dicembre dell'anno decorso. Restava quindi l'opportunità di impegnarsi in un ulteriore sforzo per venire incontro alle gravi esigenze del finanziamento delle attrezzature mobiliari degli alberghi e delle pensioni.

Concludevo allora col voto che un nuovo provvedimento prendesse in considerazione le aspettative della categoria alberghiera di essere aiutata con un altro fondo di rotazione per l'arredamento di nuovi impianti e di quelli ammodernati. E tale voto, espresso dal vostro relatore con un ordine del giorno, veniva approvato dalla nostra Commissione in questi termini:

« La 9^a Commissione permanente, nel dare il suo voto favorevole al disegno di legge numero 784, ravvisa la necessità che la costituzione del fondo di rotazione, destinato alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, sia al più presto completata con la costituzione di analogo fondo di rotazione da destinare alla concessione di mutui decennali per il finanziamento delle opere di ammodernamento e delle attrezzature mobiliari alberghiere; e pertanto formula il voto che il Governo provveda a presentare in tal senso un apposito disegno di legge ».

Tale ordine del giorno fu accettato dal rappresentante del Governo, il Ministro Ponti, con questa testuale assicurazione: « Desidero solo dire in proposito che a quello scopo è stato già preparato un disegno di legge ».

Questi i termini del problema, onorevoli colleghi, che ritorna alla nostra considerazione, con l'esame del disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati, termini che è stato necessario riassumere per renderci conto delle varianti introdotte dall'altro ramo del Parlamento. In sostanza constatavamo allora come le provvidenze a favore dell'edilizia alberghiera rappresentassero un modesto contributo dello Stato sia in cifre assolute, 7 miliardi, di fronte al fabbisogno di 216 miliardi (il 3,2 per cento, esattamente) sia come media annuale (1 miliardo e 400 milioni) di fronte agli investimenti privati che ammontano ogni anno a circa 15 miliardi (il 9,3 per cento).

Sembrava giusto pertanto, in seguito a tale constatazione, sollecitare il Governo a istituire un altro fondo destinato alle attrezzature dei nuovi esercizi alberghieri e di quelli ammodernati. La Camera dei deputati, essenzialmente per motivi di urgenza, ha ritenuto invece opportuno destinare il fondo previsto dal disegno di legge in discussione non solo alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e lo adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, ma anche alla concessione di mutui di durata non superiore a 10 anni per l'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.

Ora qui sorge un dubbio e lo propongo alla vostra considerazione, onorevoli colleghi, un serio dubbio sulla opportunità di diminuire in modo tanto grave lo stimolo di costruzione edilizia che il provvedimento prevedeva originariamente di ottenere, distraendo, come si fa col nuovo testo, una parte — e quale parte il disegno di legge non dice — dei 7 miliardi complessivi (da spendersi in 5 anni) per l'attrezzatura degli alberghi.

D'altronde, consentendo su tale soluzione, dovremmo chiedere all'onorevole Ministro se l'impegno già assunto dal Governo sia da considerarsi decaduto, il che non dovrebbe essere, oppure se dobbiamo ritenere fondate le informazioni che ci dà lo stesso Commissariato del turismo, secondo le quali i mezzi finanziari per alimentare un nuovo provvedimento, ottemperando al voto del Senato, non mancherebbero. È un fatto obiettivo comunque che noi

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)28^a SEDUTA (15 giugno 1955)

toglieremmo qui una seria efficacia pratica a questo disegno di legge se dovessimo approvare la doppia destinazione del fondo.

Pertanto, la proposta del vostro relatore è la seguente: ripristinare la finalità originaria del disegno di legge, riservando il fondo esclusivamente alla concessione di mutui ventiquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, e rinnovare l'invito al Governo di provvedere d'urgenza, secondo gli impegni già assunti, a un nuovo disegno di legge per costituire un fondo per la concessione di mutui a medio termine per l'arredamento delle aziende alberghiere di nuovo impianto e per l'ammodernamento delle attrezzature alberghiere e di pensioni a tipo alberghiero già esistenti.

In merito agli emendamenti al testo apportati dalla Camera dei deputati, sarà opportuno trattarne discutendo dei relativi articoli. Mi sembra però necessario avvertire subito che trovo molto opportuna la modifica apportata all'articolo 6 con l'introduzione del limite massimo assoluto di 250 milioni per ogni mutuo, in aggiunta al limite percentuale del 50 per cento della spesa complessiva dell'opera, già previsto originariamente.

Questi criteri, onorevoli colleghi, raccomandando alla vostra attenzione; essi ci dovrebbero consentire, a mio modestissimo avviso, di fare una legge valida a stimolare un complesso di opere apprezzabile.

TARTUFOLI. Data l'urgenza che il disegno di legge divenga finalmente operante, mi domando se non sia più prudente rimetterci alla discrezionalità del Commissariato del turismo, alle cui decisioni in ultima analisi è affidata la concessione dei mutui, anziché irrigidirci rinviando il disegno di legge alla Camera dei deputati. Confesso che il rinvio mi preoccupa, perchè si rischia di non fare mai entrare in attività questo pur modesto fondo di rotazione.

Perciò, se il ministro Ponti ci conferma l'impegno del Governo di presentare un nuovo disegno di legge destinato proprio per i fini di cui alla lettera b) dell'articolo 1, non mi sen-

tirei di sottilizzare tanto, e approvarei il testo modificato dalla Camera dei deputati, salvo a correggerlo nell'ulteriore provvedimento.

NACUCCHI. È indiscutibile che vi sia urgenza di attrezzare l'ospitalità alberghiera italiana, soprattutto nei confronti del turismo estero, che è notevole elemento attivo della nostra bilancia dei pagamenti. Non basta perciò costruire nuovi alberghi, bisogna anche attrezzarli idoneamente. Sia alla Camera che al Senato si avvertì vivamente questa esigenza, e mentre da questa Commissione fu approvato l'ordine del giorno che ci è stato ricordato dall'onorevole relatore, la Camera dei deputati, dopo un'approvazione di massima, era ricorsa all'espedito di rinviare la votazione degli articoli nell'attesa che il Governo garantisse la presentazione del disegno di legge per l'ammodernamento degli arredamenti alberghieri entro un tempo determinato. Senonchè sono passati molti mesi e la situazione non appare di prossima soluzione.

È da temere che ancora molto tempo dovrà trascorrere prima che il provvedimento sia presentato al Parlamento. Il Governo non ci può insomma garantire immediati finanziamenti per l'arredamento degli alberghi.

Si dice tuttavia che l'ampliamento delle finalità del disegno di legge in esame finirà per polverizzare i finanziamenti del fondo di rotazione. Osservo però che mentre la costruzione di nuovi alberghi importa un tempo cospicuo, diversamente avviene per il rinnovo degli arredamenti. Così, mentre la concessione di mutui per quest'ultimo fine può dare dei risultati immediati, non altrettanto deve dirsi per quanto riguarda la costruzione dei nuovi alberghi, alla quale si può dar mano senza che il ritardo nella presentazione del disegno di legge di aumento dei fondi possa nuocere gran che.

MORO, *relatore*. Se il senatore Nacucchi mi consente, vorrei sottolineare che il disegno di legge che abbiamo sollecitato non è rivolto ad incrementare il fondo di rotazione per la costruzione di nuovi alberghi ma quello per le attrezzature dei nuovi alberghi e per l'ammodernamento dei vecchi impianti. La mia preoccupazione è questa: se con la primitiva desti-

nazione la somma erogata, pur modesta, avrebbe finito per incidere positivamente nel settore, un ulteriore frazionamento di tale somma nei mutui destinati all'arredamento toglierà gran parte dell'efficacia del provvedimento. Ora è nostro dovere di legislatori stimolare anzitutto e al massimo la costruzione di nuovi alberghi e l'ammodernamento di quelli esistenti, da parte dei privati, e contemporaneamente impegnare il Governo ad assistere i nuovi alberghi ed i vecchi ampliati per quanto riguarda il costo degli arredamenti.

E poichè ho la parola mi si consenta di aggiungere che il provvedimento non è di tale rapido effetto che i suoi benefici possano farsi sentire sin dai primi mesi dopo la sua entrata in vigore. Ogni nostro sforzo deve essere invece inteso a non esonerare in alcun modo il Governo dal provvedere ai finanziamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1.

NACUCCHI. Il relatore spera molto nell'impegno del Governo. Ma quando mai il Governo mantiene le sue promesse? (*ilarità*). Quando è possibile. Se il ministro Ponti ci dicesse ora che non ci sono i fondi, che cosa potremmo obiettare noi, Parlamento?

Prendiamo atto invece che per adesso abbiamo dei fondi; che c'è una Commissione la quale presiede alla concessione dei mutui; che è da pensare che non tutto sarà dato solo per gli arredamenti, mentre invece la gran parte del fondo sarà destinata proprio alle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1. Perciò, mentre non si escludono i mutui, ove ce ne fosse veramente bisogno, per l'arredamento, l'ammodernamento, ecc., restano fermi gli altri per la costruzione e la ricostruzione. Per questa ragione dichiaro che voterò a favore del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

BUSONI. Discutendo rapidamente questo disegno di legge, la nostra Commissione ha riconosciuto evidentemente l'urgenza del provvedimento. Ora tutta la discussione, in sostanza, verte sull'insufficienza dello stanziamento, giacchè se questo fosse sufficiente non vi sarebbero difficoltà ad accogliere gli emendamenti della Camera dei deputati. Bisogna quindi concordare con il senatore Nacucchi. È vero che i fondi sono insufficienti, ma è anche

vero che non ci si può dimenticare completamente delle attrezzature che hanno bisogno di rinnovamento, non solo per le esigenze dei turisti stranieri ma anche per quelle del movimento turistico italiano, che ha pur diritto di godere dei benefici della moderna civiltà.

Questo disegno di legge, pur non soddisfacendo completamente gli albergatori, tuttavia almeno in parte viene loro incontro; quindi noi lo voteremo così come ci è stato rimandato dalla Camera dei deputati augurandoci che la sua insufficienza sia di stimolo al Governo affinché presenti al più presto un altro disegno di legge che rimedi alle lacune di questo.

DE LUCA. A me sembra che le osservazioni del relatore abbiano un peso; infatti dividere questi 7 miliardi in due indirizzi diversi vuol dire dividere una goccia d'acqua in due goccioline. Quindi, in attesa che il ministro Ponti riesca a farsi accordare altri stanziamenti dal suo collega del Tesoro, potremmo provvedere per ora alla costruzione di alberghi che rappresenta l'esigenza più immediata.

Ritengo che si debba andare incontro anche alle esigenze dei piccoli centri, se si vuol compiere quella famosa azione democratica che a parole perseguiamo tutti, ma che nella realtà è molto più difficile ad attuarsi. Il Governo deve stimolare le attività locali, perchè il sorgere di piccoli centri turistici intorno ai grandi centri servirà di richiamo anche per i grandi centri stessi. D'altra parte quale è lo straniero che non viene a Roma o a Firenze o a Napoli? Questi sono i centri di maggiore attrazione, ma noi dobbiamo fare in modo che il turista vada anche nei centri minori, i quali potrebbero servire come complementari di quelli maggiori; nello stesso tempo si dimostrerebbe al nostro popolo che in alto ci si preoccupa di tutti e si cerca di agire con giustizia.

Coi fondi stanziati da questa legge — adottandosi il limite massimo di 250 milioni per ogni operazione di mutuo — si potranno finanziare al massimo 27-28 iniziative. Ora i grandi alberghi hanno modo di trovare i fondi, sono i piccoli che non trovano il credito. Pertanto sarei del parere di limitare il mutuo alla misura del 25 per cento dell'opera, ciò che renderebbe possibile di aumentare il numero delle concessioni.

Concludendo, sono del parere del relatore che non si debba approvare quello che la Camera ha fatto, dividendo i fondi già esigui in due direzioni; e mi permetto di raccomandare al rappresentante del Governo di cercare con tutti i mezzi a sua disposizione di ottenere altri fondi per l'attrezzatura alberghiera, che ora in Italia è così limitata. Costruendo alberghi nei piccoli centri che abbiano caratteristiche tali da poter diventare domani centri turistici, avremo assolto, con la limitatezza dei mezzi a disposizione, al nostro dovere di giustizia distributiva.

BRAITENBERG. Anch'io esprimo il timore che la legge, così come è formulata, possa giovare solo ad alcuni albergatori che si propongono di costruire alberghi nei centri che già hanno una buona attrezzatura. Invece bisognerebbe destinare forti somme per la attrezzatura alberghiera: infatti in Italia siamo in arretrato, i nostri alberghi sono rimasti indietro, si paga troppo per il poco *confort* che viene dato. Oggi il movimento dei forestieri è movimento di massa, e non tutti possono permettersi il lusso di pernottare in alberghi di prima categoria; si cercano alberghi di altre categorie, ma si vuole avere pulizia, servizi igienici, insomma un'attrezzatura completa.

Di qui discende la necessità di non destinare i fondi disponibili soltanto alla creazione di nuovi alberghi — anche perchè nei centri dove vi è un movimento turistico il capitale privato si indirizzerà verso questi investimenti — ma anche al rimodernamento degli alberghi già esistenti.

D'altro canto le somme stanziare per questo provvedimento sono insufficienti se le dividiamo in due direzioni. Pertanto sarei grato al ministro Ponti se desse assicurazioni che ben presto con un altro provvedimento si stanzierebbero fondi per l'attrezzatura degli alberghi. D'altra parte gli albergatori attendono l'approvazione di questa legge, quindi sarei del parere di approvare il disegno di legge nell'attesa che con altri fondi si possa ben presto approvare il secondo.

MOLINELLI. Dichiaro che sono favorevole alla approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

E questo perchè ad un certo momento gli stanziamenti debbono tradursi in provvidenze reali. Ora è molto tempo che questo disegno di legge attende l'approvazione definitiva; e se dovesse ritornare alla Camera si perderebbe dell'altro tempo. Un'altra ragione è che l'esperienza recente mi ha convinto della bontà del disposto della lettera b) dell'articolo 1. Infatti ho avuto occasione di fare un viaggio in Sicilia e mi sono accorto che le massime deficienze si hanno nell'attrezzatura alberghiera. La esperienza fatta mi ha convinto dell'assoluta necessità di rendere ospitali e confortevoli gli alberghi che ci sono; perciò ritengo che il provvedere all'attrezzatura alberghiera sia la cosa più urgente. I fondi stanziati sono pochi, pertanto bisognerà incitare il Governo ad aumentare appena sia possibile i fondi della presente legge avendo esso già uno strumento per destinare i fondi alla costruzione di nuovi alberghi. Mi sembra dunque che la obiezione della insufficienza dei fondi debba essere non un ostacolo all'approvazione di questo disegno di legge ma un motivo affinché sia approvato al più presto.

Sono anche favorevole all'articolo 10 introdotto dalla Camera dei deputati, col quale si vieta che i fondi vengano destinati a costruzioni già fatte.

TADDEI. Mi associo pienamente alle osservazioni e alle conclusioni esposte dal senatore Tartufoli, per cui si dovrebbe approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CARON. Mi dispiace, onorevoli colleghi, di non avere sottomano il resoconto stenografico della discussione che noi facemmo nel dicembre scorso, perchè vorrei dimostrarvi come nel testo approvato dalla Camera dei deputati risultino accolte le aspirazioni che avevo esposte allora nel mio intervento. Il turismo in Italia richiede un'attrezzatura alberghiera adeguata. Come si può ottenere questo? Evidentemente con la creazione di nuovi alberghi e con la riattrezzatura dei vecchi.

La costruzione di nuovi alberghi esige cifre notevoli; se non vado errato (e il Ministro e il Commissario per il turismo me ne possono dare atto) la cifra media viene calcolata in-

torno ai 3 o 4 milioni per ogni camera attrezzata completamente, cioè con bagno e con tutti i servizi igienici. Nella precedente discussione noi avevamo espresso la preoccupazione che la somma stanziata nel disegno di legge servisse alla costruzione di troppo pochi alberghi: infatti anche un solo grosso albergo poteva assorbire tutta la somma. Ora il disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, mi sembra che abbia un solo difetto, che evidentemente è stato determinato non dalla volontà del legislatore ma dalla impossibilità materiale del Governo di far affluire a questo fondo una cifra che concretamente potesse venire incontro alle due esigenze fondamentali.

Quindi, se per l'esiguità della somma occorresse rivolgersi solo verso la costruzione di nuovi alberghi, io dovrei far osservare ai colleghi che in tal caso bisognerebbe riesaminare il problema che è stato affrontato dalla Camera dei deputati all'articolo 6, dove si fissa il limite di 250 milioni per ogni mutuo destinato ad una nuova costruzione, per cui si arriva alla conclusione che solo 28 o 29 alberghi potrebbero fruire di questo beneficio.

Ma proprio per i motivi già espressi, certamente meglio di me, da alcuni colleghi; proprio, senatore De Luca, per i motivi che lei stesso ha indicati, e specialmente quello della necessità che non si limiti a pochi centri l'uso di questi fondi, è opportuno che la somma stanziata vada anche al riattamento degli alberghi già esistenti, perchè in questa maniera potremo veramente riattare un numero cospicuo di piccolissimi alberghi, i quali, se sistemati, potranno far affluire in Italia molte persone che oggi non verrebbero.

Pertanto faremo opera savia di legislatori approvando questo disegno di legge e formulando l'auspicio di avere al più presto altri fondi a disposizione. Ed io sono sicuro che se il Governo italiano avesse i fondi non esiterebbe a stanziarli a questo fine, perchè qualsiasi Governo sa perfettamente che le somme impiegate per il turismo sono spese nella maniera migliore.

Guardate l'Inghilterra: improvvisamente questo Paese sta diventando un Paese turisticamente interessante; prima era un Paese dove si andava solamente per affari, oggi ha un

milione di turisti stranieri all'anno, e questo perchè è stata approvata dal Governo inglese una legge per il riattamento di tutti i piccoli alberghi, il che ha permesso lo sfruttamento turistico di tutte quelle zone, come la lontana Scozia, che un tempo raramente venivano visitate.

Per queste ragioni io credo che faremo bene ad approvare senza indugio il disegno di legge, nel testo che ci ha rinviato la Camera dei deputati.

GUGLIELMONE. Volendo limitare il nostro esame, come mi sembra opportuno, alla portata pratica del disegno di legge che ci è sottoposto, occorre riconoscere che non ci troviamo di fronte ad un provvedimento che debba riformare tutta l'attrezzatura alberghiera italiana, bensì ad un provvedimento di incentivo per la parte più bisognosa di aiuto del settore alberghiero.

Ora mi pare si dimentichi che l'albergo non è solo centro di turismo, onorevole collega De Luca, ma soprattutto è — durante tutte le stagioni dell'anno — uno strumento pratico per chi fa affari e deve adoperare l'albergo per i suoi trasferimenti da una località all'altra. Pensare oggi, attraverso un provvedimento che è una goccia nel mare, come hanno detto tutti, di arrivare alla valorizzazione di zone turistiche minori, per quanto degne di considerazione (ognuno di noi vorrebbe lo sviluppo turistico della propria zona) è quanto meno un errore di impostazione.

Dobbiamo guardare la vita moderna come è: sta di fatto che, data l'esistenza di mezzi di trasporto veloce, il viaggiatore di commercio e, in genere, chi si dedica agli affari, non si ferma più nei centri minori. Noi possiamo citare una quantità di centri un tempo fiorenti per l'industria alberghiera, i quali stanno decadendo mentre il mercato di quei centri si è andato accrescendo. Questo perchè non c'è più necessità di alberghi in quei centri.

Nella mia zona, che è zona di *sports* invernali, qualcuno ha creato dei centri alberghieri a distanza non molto grande dai maggiori centri di attrazione sciistica, pensando che il troppo pieno delle zone sciistiche vicine si sarebbe riversato nella propria località. Ma ciò non è avvenuto.

Ragione per cui concludo in questo modo: meglio approvare il disegno di legge anche se difettoso, meglio « pochi, maledetti e subito » (scusatemi l'espressione forse non troppo parlamentare), poichè si tratta comunque di uno stimolo in un settore che di stimoli ha bisogno. Siamo infatti di fronte ad un settore affamato: non andiamo troppo a cercare la varietà dei cibi, ma cerchiamo di dare qualche cosa, e non dimentichiamo inoltre che questa non è l'unica possibilità che ha l'industria alberghiera, poichè esistono istituti di credito alberghiero, casse di risparmio e via dicendo, e quando c'è veramente lo stimolo locale per l'ampliamento, per il miglioramento dell'attrezzatura o per nuove costruzioni ci si può rivolgere a questi istituti.

Se noi invece volessimo estendere l'applicazione di questo provvedimento secondo criteri romantici e mirare a quella che non è la principale fonte di reddito per gli alberghi, cioè al turismo, rischieremmo di creare qualche cosa di magnifico ma di permanentemente vuoto o semivuoto.

Perciò invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, anche se non soddisfa tutte le esigenze, augurandomi che in questo settore, molto importante, il Governo sappia presto trovare una possibilità di maggiore impegno.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli senatori, io ascolto ogni volta con interesse crescente i vostri interventi, che illuminano questo settore in maniera sempre più chiara e più ampia. Tutto quello che voi venite qui esponendo, anche se qualche volta sembra antitetico per diverbio (in senso latino, cioè per dialogo), confluisce sempre in una sintesi esatta; perchè ha ragione il senatore Caron, ha ragione il senatore De Luca ed hanno ragione gli altri; tutte le esigenze che essi hanno prospettate dovrebbero essere accolte e trovare soddisfazione.

È evidente che noi dovremmo rendere accoglienti al massimo i centri più importanti, perchè è chiaro che un americano non viene in Italia se non può visitare Roma. Perchè abbiamo oggi tante diversioni di viaggiatori stranieri verso la Turchia, verso la Spagna e verso

la Grecia? Sono viaggiatori che sarebbero venuti in Italia, ma dalle agenzie turistiche hanno avuto notizia che in Italia per la stagione gli alberghi erano completi. Potete andare in Spagna — è stato detto loro —, lì c'è posto. E quindi chiaro che non si può dire ai turisti stranieri: potete venire in Italia, andate però in Sicilia, andate a Torino perchè a Roma, a Firenze ed a Venezia non c'è posto. Essi infatti ci risponderebbero: torneremo l'anno venturo, torneremo fra due anni.

È quindi necessario che i centri di maggiore attrattiva turistica offrano la migliore accoglienza.

D'altra parte è giusto che si debbano prendere in esame anche i centri minori, non solo perchè dai centri maggiori si diramano verso i centri minori i turisti stranieri, ma perchè anche i turisti italiani debbono essere considerati, e dobbiamo offrire loro delle località attrezzate dove possano riposare, dove possano trovare accoglienza a prezzi equi e visitare luoghi interessanti che non conoscono.

Purtroppo i limiti sono dati dalla cifra. Io però desidero fare presente che questa cifra, pur limitata, ha pure la sua importanza; infatti, quando abbiamo predisposto il disegno di legge abbiamo trovato resistenze in tutti i settori finanziari, poichè si diceva che oggi non è più necessario aiutare i costruttori di nuovi alberghi, perchè l'albergo dà introiti sufficienti e non dovrebbe avere bisogno di ulteriori aiuti dello Stato. Ed abbiamo dovuto lavorare a lungo per persuadere i Ministeri finanziari ad accettare il disegno di legge.

Io ho già detto al Senato come sia stato opportuno accettare anche questa cifra modesta perchè essa consente l'apertura di capitoli che in avvenire potranno essere aumentati. Anzi dirò che ho una promessa da parte del Tesoro di prendere in esame un aumento notevole di questa cifra, non per l'esercizio iniziale — questo è evidente — ma per quello prossimo, cioè per il 1956-57. Lì noi potremo tanto più richiedere un forte aumento in quanto avremo dimostrato che la cifra iniziale, sia pure modesta, è stata ben impiegata e ha dato subito risultati efficaci e promettenti.

Per quanto concerne l'altro disegno di legge che avevo preannunziato anche qui al Senato, debbo informare che purtroppo, mentre

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)28^a SEDUTA (15 giugno 1955)

mi era stato promesso che sarebbe stato preso in considerazione, il Tesoro si è trovato impegnato in tante altre spese che non ha potuto accogliere la mia proposta di includere tra i vari progetti nuovi anche questo di cui parlavo.

Quindi, non essendo stato possibile accogliere da parte del Tesoro quel disegno di legge, ho finito per accedere alle modificazioni proposte dalla Camera dei deputati, anche perchè corrispondevano ad un voto che qui era stato espresso.

Debbo anche dire che per la questione dell'arredamento degli alberghi, siamo dinanzi ad opinioni di tecnici profondamente contrastanti. Alcuni dicono che tutti coloro che hanno alberghi ora funzionanti, cioè che rispondono alle esigenze del turismo, del commercio e ad altre esigenze ancora, sono in grado di trovare i mezzi per rinnovare i loro arredamenti attraverso il credito normale. Altri negano ciò. Ora, accettando l'impostazione libera che ci è venuta attraverso il testo della Camera, ci troviamo in grado di esaminare caso per caso se sia necessario intervenire per qualche situazione particolare, e perciò di acquisire una esperienza in base alla quale sarà molto più facile poi giungere a determinazioni più precise di norme di legge.

Sarei quindi più favorevole alla proposta di coloro che vogliono accettare il disegno di legge come è, coi suoi difetti che sono stati qui segnalati e dei quali si terrà conto nella applicazione, attraverso gli indirizzi che saranno dati alla Commissione che nel disegno di legge è prevista. Nel contempo m'impegno (ed ho già l'assenso di Ministri responsabili in questo campo), m'impegno a sostenere adeguati aumenti progressivi di finanziamento, che trovano anche posto nel piano Vanoni. Infatti nel piano Vanoni è previsto un aumento notevole di entrate attraverso il turismo, e questo aumento non potrà avvenire se non ci sarà l'attrezzatura alberghiera.

Per queste ragioni raccomando agli onorevoli senatori di volere approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

MORO, *relatore*. Onorevoli colleghi, non occorre dire naturalmente che la mia proposta

di tornare al testo approvato dal Senato è determinata soltanto dalla preoccupazione che i fondi previsti dal disegno di legge non siano affatto sufficienti a raggiungere la doppia finalità di costruire nuovi alberghi e di ammodernare i vecchi e contemporaneamente di attrezzare gli esercizi. Soltanto questo, perchè è chiaro che se abbiamo la sicurezza, e mi pare che ci sia, secondo l'onorevole Ponti, che i fondi previsti dal disegno di legge saranno successivamente integrati, cade il motivo per cui proponevo di ritornare al testo approvato dal Senato.

Quindi non ho difficoltà di ritirare la mia proposta. Debbo però tuttavia proporre degli emendamenti.

All'articolo 5 la Camera dei deputati è caduta in un errore, forse un errore di coordinamento, ma che pur tuttavia occorre eliminare. Nell'articolo 5 del vecchio testo si diceva che i mutui possono essere erogati da un certo numero di istituti bancari e tra l'altro « da Istituti o Sezioni di credito a medio o a lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo ». Ora nel testo della Camera dei deputati l'obbligo di sentire il Comitato interministeriale è stato riferito non all'autorizzazione da dare ai singoli istituti di credito per operare in base alla nuova legge, ma all'approvazione delle singole operazioni di mutuo. Si legge infatti: « Le operazioni di credito previste dalla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo, sono effettuate, ecc. ».

Ora non vi è dubbio che se dovessimo approvare questo testo, noi stabiliremmo un principio estremamente pesante, dal punto di vista burocratico, per cui ogni richiesta di mutuo dovrebbe essere sottoposta all'esame del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il che è assurdo. Si deve invece intendere che l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è richiesta solo per la scelta degli istituti bancari che operano in materia di credito alberghiero per quanto si riferisce a questo disegno di legge.

Bisogna quindi modificare l'articolo 5 trasferendo l'inciso « sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo » dalla prima parte dell'articolo all'alinéa b).

Questa è una delle osservazioni che dovevo fare.

Un'altra è questa: mentre nell'articolo 7 si prevede che per i mutui relativi all'ammodernamento degli impianti alberghieri si possa consentire la concessione di ipoteche sull'immobile in cui trova posto l'albergo, e su altri immobili del medesimo proprietario dell'albergo o di terzi, questa facilitazione non è invece concessa per i mutui che debbono riferirsi alle nuove costruzioni. Per cui sarebbe necessario all'articolo 7 aggiungere alla fine del primo comma, dopo le parole « sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi », le altre « o su altri immobili appartenenti ai medesimi proprietari o a terzi ».

Abbiamo infatti tutto l'interesse a facilitare le garanzie che debbono accompagnare le operazioni.

Un'altra osservazione per l'articolo 10. Dal momento dell'annuncio di questo disegno di legge, molte aziende alberghiere e molti cittadini che intendono svolgere una attività alberghiera si sono affrettati ad iniziare delle costruzioni. L'articolo 10 esclude completamente da ogni beneficio tutti coloro che abbiano cominciato i lavori perchè si prevede che i mutui debbano essere concessi per opere da iniziarsi « dopo la entrata in vigore della legge ».

L'ultima osservazione da fare riguarda l'articolo 9, dove si parla di vincolo alberghiero. Tale vincolo è fissato dal decreto legislativo 19 maggio 1946 a 25 anni. Orbene nel nostro disegno di legge il vincolo alberghiero viene stabilito senza limite di tempo, illimitato. Solo il Commissario per il turismo può autorizzare eventualmente il mutamento della destinazione dell'immobile quando ci sia l'impossibilità di continuare l'attività alberghiera, e quindi revocare il vincolo. Ma nessun diritto è riconosciuto al proprietario di liberarsi del vincolo, ad un certo momento.

Sono osservazioni queste che sottopongo alla Commissione per sapere se non ritenga opportuno apportare i necessari emendamenti agli

articoli. Il che è tanto più importante se pensiamo che questo provvedimento è destinato a diventare una legge di grande rilievo nazionale. Per quanto è stato confermato dall'onorevole Ministro, a questa legge dovranno far capo, infatti, ulteriori finanziamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli e dei commi modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È costituito presso il Commissariato per il turismo, che ne cura la gestione, un Fondo di rotazione destinato:

a) alla concessione di mutui venticinquennali per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero;

b) alla concessione di mutui di durata non superiore a 10 anni per l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a), nonché per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti.

(È approvato).

L'articolo 2 non ha subito modificazioni e, quindi, non dev'essere posto in votazione. Lo rileggo comunque per conoscenza dei colleghi:

Art. 2.

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di lire 1.000 milioni da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Presidenza del Consiglio dei ministri — Commissariato per il turismo — per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60;

b) dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi relativi ai mutui concessi in applicazione della presente legge, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677;

c) a decorrere dall'esercizio 1957-58 fino all'esercizio 1970-71, dagli stanziamenti di cui all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, ridotti — a modifica di quanto stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1949, n. 481 — della somma occorrente per provvedere ai pagamenti previsti dall'articolo 3, n. 1, del suindicato regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452;

d) dalle disponibilità che possono verificarsi sui fondi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339, ed alle leggi 29 luglio 1949, n. 481, e 28 giugno 1952, n. 677, nonchè dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base a detti provvedimenti legislativi e alla presente legge;

e) dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti nel Fondo;

f) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge e dei provvedimenti legislativi citati nelle precedenti lettere.

Art. 3.

Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo articolo 5 per la somministrazione dei mutui con la osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso articolo 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.

(È approvato).

L'articolo 4 è stato approvato dalla Camera dei deputati senza modificazioni. Ne do lettura:

Art. 4.

Le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da un'apposita Commissione no-

minata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale per il turismo, e da altri sei membri designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio e dei lavori pubblici, dal Commissario anzidetto, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura e dall'Unione delle provincie italiane.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale di urbanistica, Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo (F.A.I.A.T.), Associazione nazionale degli ingegneri e architetti italiani.

La Commissione è presieduta dal Commissario per il turismo, o, in sua vece, dal Direttore generale; le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al nono di gruppo A.

Oltre all'attribuzione prevista nel primo comma, spetta alla Commissione di approvare la concessione dei singoli finanziamenti. Per i finanziamenti interessanti esercizi alberghieri con sede in Regioni a statuto autonomo, la Commissione sente il parere degli organi regionali competenti.

Art. 5.

Le operazioni di credito previste dalla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo, sono effettuate:

a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

b) da Istituti o Sezioni di credito a medio o a lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro;

c) dalle Casse di risparmio.

Il secondo comma dell'articolo è rimasto immutato nel testo già approvato dalla nostra Commissione, che è il seguente:

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)28^a SEDUTA (15 giugno 1955)

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito di cui al precedente comma, di concerto con il Commissariato per il turismo, le convenzioni occorrenti per l'applicazione della presente legge. Dette convenzioni sono soggette alla registrazione con il pagamento dell'imposta fissa.

MORO, *relatore*. Io debbo insistere sull'emendamento di cui ho prima detto. Dal testo dell'articolo 5 deriva che nessuna operazione di credito può essere approvata se non siano stati sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo; mentre noi abbiamo stabilito all'articolo 4 che le modalità per la concessione dei mutui sono stabilite da una apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio.

TARTUFOLI. Mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole relatore sia pertinente, perchè se stabiliamo che il Comitato interministeriale per il credito debba intervenire per ogni concessione, rendiamo non funzionante la legge; mentre l'articolo 5, nel testo approvato dal Senato, demandava al Comitato interministeriale del credito e al Commissariato per il turismo il solo compito di stabilire gli istituti che avrebbero potuto operare. La formulazione in tal senso dell'articolo 5 è accettabile per l'indicazione estensiva degli istituti partecipanti, perchè sono d'accordo che possano operare le Casse di risparmio (e qui bisognerebbe aggiungere « le Casse di risparmio anche in deroga dei propri statuti », perchè altrimenti è bloccata spesso ogni possibilità in questo campo); così come è giustissimo introdurre gli istituti regionali di medio credito che si stanno organizzando per attività molteplici in ogni campo.

Quindi in sostanza sono d'accordo col senatore Moro, e sono certo che la Camera dei deputati considererà opportuno il nostro emendamento all'errore che è stato commesso.

BRAITENBERG. Mi associo alla proposta di emendamento avanzata dall'onorevole relatore.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Tartufoli, di aggiungere in riferimento al-

le Casse di risparmio la frase « anche in deroga ai propri statuti », io lascerei l'attuale dizione. Siccome si tratta di mutui ipotecari, questi istituti hanno un limite cui è difficile derogare.

Naturalmente per i mutui fondiari c'è la disposizione del testo unico sul credito fondiario, per cui queste industrie possono essere valutate solo sul valore che rappresentano realmente. Ora questi alberghi, specialmente quelli in posizioni isolate, sono stimati, secondo i criteri degli istituti di credito, ad un valore minimo.

Se il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio autorizza simili operazioni credo che la garanzia si possa considerare sufficiente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal relatore, tendente a spostare dalla prima parte alla fine dell'alinea b) l'inciso: « sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo ».

(È approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

Art. 6.

I mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e di quelle relative alla parte muraria dell'ammodernamento, compresi gli impianti fissi, per un limite massimo di 250 milioni, e per un ammontare non eccedente il 25 per cento del costo dell'arredamento e delle attrezzature, per un limite massimo di 25 milioni.

Anche in questo articolo, il secondo comma è rimasto invariato, nel testo seguente:

Sulle somme mutate è dovuto l'interesse del 3,25 per cento, che affluisce al Fondo, e lo 0,75 per cento a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Metto in votazione il primo comma dell'articolo, nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Art. 7.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore degli Istituti di credito indicati nel precedente articolo 5, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 1, da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprietà dei medesimi o di terzi, può essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali deposito di titoli, fidejussione di banche, enti, società e persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto concedente il prestito.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei pregare l'onorevole relatore di rinunciare, per ragioni di semplicità, all'emendamento a questo articolo.

MORO, *relatore*. Aderisco alla richiesta dell'onorevole Ministro, ma vorrei ricordare che nella realtà delle cose è molto raro che le banche si accontentino di garanzie ipotecarie sull'immobile da costruire anche se per il valore della metà.

Queste difficoltà nascono molto facilmente e soprattutto nei confronti di coloro che sono meno forniti di mezzi finanziari. Ragione per cui ritenevo e ritengo che, per facilitare coloro che possono trovarsi in condizioni finanziariamente meno agevoli, sia opportuno aggiungere il principio che le garanzie ipotecarie possono anche essere offerte da terzi.

BRAITENBERG. Forse le preoccupazioni espresse dal relatore non sono fondate. L'articolo 7 stabilisce che i mutui debbono essere

assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado sull'albergo da costruire. In pratica l'istituto di credito concede questi mutui attingendo ai fondi messi a disposizione dal Governo, ma assume esso la garanzia del buon fine, perchè se concede incautamente il mutuo è responsabile nei confronti del Governo per gli interessi e per le quote di ammortamento. Quindi l'istituto finanziatore si domanderà se l'ipoteca è sufficiente o no. Se non è sufficiente, chiederà delle garanzie accessorie che possono consistere nella ipoteca su beni immobiliari di terzi o in fideiussioni.

Secondo me il primo comma va bene, col concetto che i mutui delle costruzioni debbono essere sempre garantiti dall'ipoteca di primo grado. Il secondo comma mi sembra completamente superfluo, perchè la banca che concede ad un gestore di albergo un prestito a dieci anni per l'arredamento si garantirà in qualche modo. La banca assume la garanzia del buon fine e quindi tutto ciò che è detto nel secondo comma sarebbe assolutamente inutile.

Avrei voluto presentare un emendamento soppressivo del secondo comma, ma poichè non desideriamo che il disegno di legge si arresti troppo a lungo presso la Camera dei deputati, me ne astengo.

TARTUFOLI. Sono d'accordo col senatore Braitenberg. Il secondo comma dell'articolo poteva essere evitato, ma può restare perchè in definitiva non nuoce.

DE LUCA. Se gli istituti di credito, che rispondono del buon fine dell'operazione, non riscontrano garanzie sufficienti nell'ipoteca, non sono costretti a dare il mutuo in base alla sola ipoteca sull'immobile. Se gli istituti di credito debbono garantire il buon fine, si premuniranno, e noi sappiamo con quale scrupolo essi vanno incontro alle richieste delle persone che domandano denaro. Gli istituti di credito si garantiranno con tutti i mezzi possibili.

E allora perchè non limitare l'articolo al primo comma soltanto? Dato che rinviemo il disegno di legge per un'altra modificazione alla Camera dei deputati, non sarebbe il caso di emendare questo articolo, sopprimendo il secondo comma che è un controsenso giuridico?

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)28^a SEDUTA (15 giugno 1955)

Veramente strana è la fine del secondo comma dell'articolo dove si dice: « La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'istituto concedente il prestito ».

NACUCCHI. È un suggerimento inutile!

DE LUCA. Limiterei la dizione dell'articolo ai seguenti termini: « La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari delle aziende di cui alla lettera a) dell'articolo 1, è subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 5 ». Il resto lo toglierei.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Però alla Camera vi può essere qualche deputato che insista sull'attuale formulazione. Ora io sono d'accordo con quello che ha detto il senatore De Luca, che si tratta di una disposizione superflua, ma poichè non è dannosa direi di lasciarla.

MOLINELLI. Ritengo che il testo debba essere approvato così come è. E vorrei pregare gli onorevoli colleghi di considerare se le disposizioni contenute in questo articolo 7 non tendano a determinare il minimo di garanzie necessarie affinché i mutui siano concessi. Nel caso delle costruzioni, è prescritta l'ipoteca sull'immobile; nel caso degli arredamenti, il disegno di legge fa obbligo all'istituto di credito di stabilire esso la capienza delle garanzie in modo che ne assuma la responsabilità.

Questo mi pare che sia lo spirito del disegno di legge ed io ritengo che possa essere da noi accolto.

DE LUCA. Rinuncio all'emendamento, ma dichiaro di votare contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8 e 9, rimasti immutati nel testo approvato dalla nostra Commissione:

Art. 8.

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli Istituti di credito previsti nel precedente articolo 5, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni medesime stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 9.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Commissario per il turismo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente articolo 4, il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione totale anticipata del mutuo.

Passiamo ora ad esaminare l'articolo 10, che la Camera dei deputati ha aggiunto.

Art. 10.

I mutui di cui alla lettera a) dell'articolo 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, saranno concessi per opere da iniziarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

MORO, *relatore*. Per questo articolo sottopongo un emendamento all'esame della Commissione. Dobbiamo chiederci se sia veramente utile escludere dai benefici di questo disegno

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)28^a SEDUTA (15 giugno 1955)

di legge tutti coloro che hanno già provveduto diligentemente, in qualche modo, a mettere in piedi delle iniziative in attesa di questi stessi benefici. Per me ritengo che non dovremmo escluderli: non possiamo, quindi, votare l'articolo 10 così come è formulato, ma dovremmo invece dire che i mutui di cui alla lettera a) dell'articolo 1 non possono esser concessi per progetti già eseguiti, relativi a nuove aziende o a parti di esse se trattasi di ampliamenti, già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

NACUCCHI. Premesso che la legge provvede per l'avvenire e premesso che si vuol incrementare la costruzione di nuovi alberghi, è evidente che il fine del provvedimento deve essere quello di stimolare nuove costruzioni. Coloro che hanno iniziato la costruzione credo che siano già in condizioni di lavorare, altrimenti non l'avrebbero iniziata. Può essere che in previsione della legge, annunciata già dal dicembre 1954, alcuni abbiano cominciato le costruzioni nella speranza di poter ottenere dei mutui: questi sarebbero, però, casi abbastanza limitati. Nella maggior parte, coloro che hanno iniziato una costruzione destinata ad albergo, hanno già evidentemente i mezzi a disposizione. Ecco perchè, volendo noi che il disegno di legge raggiunga il suo scopo, che è quello di aumentare il numero degli alberghi per l'avvenire, dobbiamo approvare l'articolo 10 così come è formulato.

TARTUFOLI. Non posso contraddire ora quello che ho detto all'inizio, cioè che non era opportuno rimandare il disegno di legge alla Camera. Certo però questo articolo lascia un po' perplessi, tanto che vorrei domandare al Ministro e al Commissario per il turismo se si prevedano altri provvedimenti per venire incontro alle iniziative già in corso. Perchè la legge era stata annunciata, di questi sette miliardi si sapeva e io so di iniziative sorte per la speranza che la legge venisse emanata: si sono trovati finanziamenti provvisori in forma di ripiego in attesa che il provvedimento entrasse in vigore. Perchè punire coloro che

hanno avuto questo slancio e che hanno voluto venire incontro alle esigenze pressanti del turismo?

Vorrei a questo riguardo sentire come apprezza la situazione l'onorevole Ministro, perchè non mi pare giusto escludere coloro che sono stati in definitiva i più diligenti.

PRESIDENTE. Senatore Tartufoli, mi sembra che per ragioni di ordine generale non sia bene incoraggiare nessuno a credere approvato un provvedimento per il solo fatto che è stato presentato al Parlamento.

BRAITENBERG. Nessuno può godere dei benefici di una legge per opere iniziate prima della sua entrata in vigore. Questo vale anche per il piano Tupini: chi incomincia prima incomincia a suo rischio!

TARTUFOLI. Esistono delle procedure già in atto presso il Ministero, signor Ministro?

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Ci sono dei progetti presentati, ma non sono stati naturalmente presi in considerazione.

BUSONI. Concordo sulla necessità di approvare l'articolo così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, perchè altrimenti si darebbe un incoraggiamento a coloro che credono di fare i furbi mettendo una ipoteca sui fondi di una legge non ancora approvata.

D'altra parte se una costruzione è stata iniziata, è evidente che il denaro è stato già trovato da qualche parte.

DE LUCA. È stato ricordato giustamente che, per prassi costante, i contributi dello Stato non sono concessi alle opere già iniziate. Questo è giusto anche perchè è necessario lasciare la valutazione sull'ordine di priorità dei progetti, delle località, ecc., al libero apprezzamento di chi deve concedere contributi o mutui. Pertanto credo che l'attuale formulazione dell'articolo 10 debba essere lasciata inalterata.

MORO, *relatore*. Non insisto nella mia proposta di emendamento.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)28^a SEDUTA (15 giugno 1955)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nella formulazione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

BUSONI. Insieme col senatore Bardellini, presento il seguente ordine del giorno:

« La 9^a Commissione del Senato, rilevata l'assoluta insufficienza dei fondi stanziati con il disegno di legge n. 784-B per la concessione di mutui per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero, nonchè per l'ammodernamento ed il rinnovo degli arredamenti di quelli esistenti, impegna il Governo a studiare la possibilità di aumentare congruamente al più presto la dotazione del disegno di legge oggi stabilita ».

CARON. Propongo di togliere dall'ordine del giorno del senatore Busoni l'aggettivo « assoluta », poichè ritengo che basti già la parola « insufficienza ».

BUSONI. Accetto la proposta del collega Caron.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dai senatori Busoni e Bardellini, con la modificazione proposta dal senatore Caron e accettata dal senatore Busoni.

(È approvato).

TARTUFOLI. Prima che il disegno di legge sia votato nel suo complesso, vorrei ricordare che in occasione del primo esame di questo disegno di legge, dalla nostra Commissione fu votato un ordine del giorno in cui si accennava alla necessità che gli organi esecutivi tenessero presenti particolarmente i centri minori del turismo italiano. Perchè ci sono centri che diventeranno grandi domani, purchè noi ce ne interessiamo oggi. Domando se questo ordine del giorno resta valido.

PONTI, *Ministro senza portafoglio*. Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Modificazione dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica e alberghiera » (1062).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1955, il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1953, n. 935, sono sostituiti dal seguente:

« Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1955 ».

BRAITENBERG, *relatore*. Onorevoli colleghi, dopo l'ultima guerra mondiale il Governo, con diversi successivi provvedimenti, ha concesso contributi in capitale e contributi negli interessi di mutui per la riparazione, la ricostruzione, l'ampliamento, il miglioramento dell'arredamento di alberghi e di impianti turistici. L'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, ha concesso agevolazioni fiscali, come l'esenzione dall'imposta fabbricati e dalle sovrimposte comunali e provinciali per la durata di 25 anni, per gli alberghi costruiti od ampliati coi provvedimenti di tale legge, purchè la costruzione o l'ampliamento degli alberghi fosse ultimato entro il 10 giugno 1951. Con l'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, questo termine è stato prorogato al 31 dicembre 1953 e poteva venire prorogato al massimo per un anno dal Commissariato per il turismo, qualora per l'entità dei lavori o per qualificata necessità la esecuzione dei lavori dovesse richiedere un più lungo periodo.

Successivamente con la legge 17 dicembre 1953, n. 935, fu stabilito il termine del 31 dicembre 1953 per la definizione delle opere per

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

28ª SEDUTA (15 giugno 1955)

le quali fossero state concesse le provvidenze governative prima del 1° luglio 1953 ed un ulteriore termine fino al 31 dicembre 1954 per le opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze governative fosse stata disposta posteriormente al 1° luglio 1953. Ambedue questi termini potevano però essere prorogati per ragioni speciali, al massimo per un anno, con un provvedimento del Commissariato per il turismo.

In parecchi casi e per varie ragioni, ad esempio per lo sfavorevole andamento della stagione, specie nelle località montane, per la necessità di realizzare varianti al progetto, per l'intervento della sovrintendenza alle belle arti, per espropriazioni occorrenti, per lentezze inevitabili nell'esame dei progetti e nella concessione delle licenze, i termini suddetti si sono dimostrati insufficienti. Per questa ragione il Governo ha presentato il disegno di legge al nostro esame col quale il termine per l'ultima-

zione dei lavori, per i quali siano state o vengano concesse le provvidenze in materia turistica ed alberghiera, viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1955.

Per le ragioni sopraesposte, che rendono necessaria l'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione delle opere finanziate con provvedimenti governativi, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.